



REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI MAZARA DEL VALLO

"Casa Consortile della Legalità"

ORDINANZA SINDACALE

N. 53 DEL 15/05/2020

Oggetto: Eliminazione sterpaglie e pulitura terreni – Prevenzione Rischio Incendi.

IL SINDACO

Quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/92 n. 225,

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Considerato che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

Accertato che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia, che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n°773e s.m.i;

Viste le Leggi Regionali n°16 del 06/04/1996 e n°14 del 31/08/1998 e s.m.i.;

Vista la Legge 21/11/2000, n°353 recante la "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i;

Visto il D. Lgs. n°267 del 18/08/2000 e s.m.i in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il Titolo III del D. Lgs n°139 dell' 08/03/2006 e s.m.i in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l'art. 255 del D. Lgs 03/04/2006, n°152 e s.m.i recante "Norme in materia ambientale";

Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;

Visto il Regolamento Comunale in "Materia di fuochi controllati in agricoltura" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 131 del 27/11/2009 e modificato negli artt. 4 -5 e 11 con Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 11/06/2015;

Visto il D. lgs 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso Atto che con il Decreto legge 24 giugno 2014 n° 91, convertito in Legge 11/08/2014 n. 116 che modifica il D. lgs 152 del 03/04/2006, riguardante la bruciatura dei residui vegetali ed in particolare l'art. 14 comma 8 lett. b) che così recita " all'art. 256 bis dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6 bis le disposizioni del presente articolo e dell'art. 256 non si applicano al materiale

agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse: di tale materiale è consentita la combustione di piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata"

Vista la legge n. 116 del 11/08/2014;

Visto il Decreto Assessoriale Territorio e Ambiente n. 234/Gab del 30/09/2014, che recepisce quanto previsto dall'art. 14 comma 8 Legge n. 116 del 11/08/2014, che ha introdotto il comma 6 bis all'art. 182 del D.to L.vo 03/04/2006, n°152;

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

Visti gli artt. 14 e 29 del codice della strada 30 Aprile 1992, n.285.

ORDINA

Art. 1 - Durante il periodo compreso tra la data del 15 giugno 2020 ed il 15 ottobre 2020 è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale di:

- accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.
- dalle ore 6,00 alle ore 9,00 ad esclusione delle giornate calde e ventose, nel periodo dell'anno che va dal 1° gennaio al 14 giugno e dal 16 ottobre al 31 dicembre è consentita la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri (Lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) per ettaro << art. 14 comma 8 Legge n. 116 del 11/08/2014>>.

Art. 2 I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade nonché alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio **entro il 30 maggio 2020**, mantenendo, inoltre, per tutto il periodo estivo, condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

Nei terreni ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale (area di protezione preriserva della R.N.I. "Lago Preola e Gorgi Tondi", siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale, etc.), gli interventi di ripulitura o apertura di viali parafuoco dovranno, nel rispetto delle specifiche norme di tutela vigenti per i siti stessi, essere preventivamente concordati con gli Enti e con le Autorità territorialmente competenti alla loro gestione e vigilanza, nonché con il Distaccamento Forestale di riferimento.

Nei terreni di estensione superiore a mq 3.000 (tremila), e qualora le relative dimensioni lo consentano, è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera area, l'apertura di viali parafuoco distanti almeno metri 6,00 (sei) dal confine con le proprietà limitrofe al terreno, da estendere a metri 20,00 (venti) in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, etc.).

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, anche ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

Art. 3 La sterpaglia, la vegetazione secca in genere, presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, dovranno essere eliminate per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 20,00.

Art. 4 I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 50,00.

Art. 5 Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art. 2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell'una e nell'altra eventualità, e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza gli Uffici Comunali di Protezione Civile, fatta salva, in caso di inadempienza e di tale mancata preventiva comunicazione, l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni penali di cui al successivo art. 8.

Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

Art. 6 Al fine di consentire un razionale ed efficace controllo territoriale da parte degli Organi preposti (anche in relazione alle responsabilità imputabili in caso di incendi), i Soggetti obbligati agli adempimenti di cui all'art. 2 che abbiano provveduto alla loro esecuzione entro il termine indicato (**30 maggio 2020**) sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it oppure all'indirizzo sindaco@comune.mazaradelvallo.tp.it preferibilmente nel corso dei 7 giorni successivi a tale termine.

Decorso il termine indicato all'art. 2, l'accertamento, da parte degli Organi competenti elencati al successivo art. 11, del mancato rispetto degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza (sempreché la relativa area non sia stata frattanto interessata - anche nel corso del procedimento di cui appresso - da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei suddetti obblighi, nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui all'art. 8 comma 2), costituirà titolo per l'avvio del procedimento nei confronti dei Soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiere entro un breve termine (da 3 a 10 giorni, secondo la gravità della situazione valutata dai citati Organi) e con obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti.

Qualora dovesse persistere l'inadempienza si procederà d'ufficio in via sostitutiva e con rivalsa di ogni spesa da aversi in carico dei soggetti inadempienti

Nel caso, prevedibile, della materiale impossibilità di sottoporre a verifica tutti i luoghi oggetto delle predette diffide, la mancata comunicazione di cui sopra, in quanto finalizzata alla loro verifica selettiva e mirata, costituirà titolo per la constatazione d'ufficio dell'inottemperanza alla presente ordinanza, con le relative sanzioni di cui al successivo art. 8.

Art. 7 Fermo restando il divieto assoluto di accensione e bruciature delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale su tutti i terreni del territorio comunale nel periodo suindicato, gli interventi di pulizia potranno continuarsi anche oltre il succitato termine del 15 giugno con obbligo di rimuovere il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni a cura e spese degli interessati, mediante conferimento differenziato presso appositi centri.

Art. 8 Fermo restando le norme previste dagli artt. 423,423 bis e 449 del codice penale le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

1. nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 168,00 ad euro 674,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.vo n° 285 del 30.04.1992;

2. per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato , sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 così come previsto dall'art. 40, comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n° 16;
3. in caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'insacco d'incendio durante il periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000, salvo quant'altro previsto in materia penale specie nell'eventualità di procurato incendio.

Art. 9 Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt.423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del c.p.

Art. 10 Chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua localizzazione, ai seguenti numeri telefonici:

115 Vigili del Fuoco;

1515 Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale;

0923/671788 Comando di Polizia Municipale di Mazara del Vallo.

I cittadini, residenti e non, che vorranno segnalare al competente Ufficio Comunale di Protezione Civile eventuali inadempienze o situazioni di potenziale pericolo derivanti dall'incuria e dall'abbandono di terreni, potranno compilare un apposito form/modulo reperibile sul sito istituzionale del Comune, che si sta provvedendo a pubblicare.

Art. 11 Gli Ufficiali e gli agenti di Pubblica Sicurezza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza, il Comando di P.M., in particolare, è incaricato di provvedere alla convalida degli accertamenti all'uopo effettuati nonché all'applicazione delle relative sanzioni e procedure connesse, entro i termini previsti dell'art. 14 della Legge 689/81, sulla scorta dei procedimenti come descritti all'art. 8.

Le attività di avvistamento e ricognizione sul territorio ai fini della presente Ordinanza, escluse le attività sanzionatorie o comunque le attività di polizia, possono eventualmente concorrere anche organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale previo coordinamento dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Art. 12 La presente Ordinanza, oltre ad essere pubblicata all'albo pretorio on line, sarà pubblicizzata sul sito web istituzionale del Comune (www.comune.mazaradelvallo.tp.it).

Sarà altresì trasmessa, per le rispettive competenze, alla Prefettura di Trapani, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, alla Provincia Regionale di Trapani, all'ANAS S.p.A. di Trapani, alla Reti Ferroviarie Italiane S.p.A.(Direzione Compartimentale - P.zza Cairoli 5,- 90123 PA), all'Ente gestore R.N.I.“Lago Preola e Gorgi Tondi”, (Via Lo Zano 29, - 91026 Mazara del Vallo), alla Compagnia Carabinieri di Mazara del Vallo, al Distaccamento del Corpo Forestale di Castelvetro, all'Ufficio Comunale di Protezione Civile, al Comando Polizia Municipale di Mazara del Vallo e all'addetto stampa.

Art. 13 La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile e ha validità fino al 15/10/2020, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto dall'art. 1, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.

Il Dirigente Comandante
Col.Dr. Salvatore Coppolino

IL SINDACO
F.to Salvatore Quinci

=====

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
(Vedi referta originale allegata al presente atto)

=====